



Accademia

Rivista dell'Associazione Civilisti Italiani

Direttore: *Vincenzo Cuffaro*

numero **otto** Maggio - Agosto 2025

• **CONFRONTI**

*Gianni Iudica, Vincenzo Roppo, Michele Tamponi,
Enrico Quadri, Marisaria Maugeri, Laura Moscati,
Mauro Grondona*

• **ORIENTAMENTI**

*Maria Annunziata Astone, Emanuele Bilotti,
Valentina Calderai, Francesca Cristiani,
Massimo D'Auria, Guglielmo Bevivino, Teresa Pasquino*

• **OPINIONI**

*Cesare Trapuzzano, Iolanda Bisceglia, Fabrizio Calisai,
Elena Bellisario, Viola Cappelli*

• **INTERSEZIONI**

*Carmelita Camardi, Tommaso dalla Massara, Mauro
Orlandi, Alberto Maria Benedetti, Noah Vardi,
Fabrizio Piraino, Antonio Albanese, Mauro Grondona*

• **OSSERVATORI**

Angelo Venchiarutti


**Pacini
Giuridica**



Direttore editoriale/Editor-in-chief:

Vincenzo Cuffaro – Università di Roma Tre

Vicedirettore/ Deputy director:

Claudio Scognamiglio – Università di Roma Tor Vergata

Comitato Editoriale/Editorial Board:

Giuseppe Amadio – Università di Padova

Maria Astone – Università di Messina

Angelo Barba – Università di Siena

Francesca Bartolini – Università Link di Roma

Elena Bargelli – Università di Pisa

Ettore Battelli – Università di Roma Tre

Elena Bellisario – Università di Roma Tre

Claudia Benanti – Università di Catania

Valentina Calderai – Università di Pisa

Carmelita Camardi – Università Ca' Foscari di Venezia

Francesca Cristiani – Università di Pisa

Massimo D'Auria – Università di Siena

Tommaso dalla Massara – Università di Roma Tre

Andrea Dalmartello – Università di Milano Statale

Matteo Dellacasa – Università di Pavia

Valentina Di Gregorio – Università di Genova

Chiara Favilli – Università di Pisa

Fulvio Gigliotti – Università Magna Graecia di Catanzaro

Mauro Grondona – Università di Genova

Enrico Minervini – Università di Napoli Federico II

Filippo Nappi – Università di Napoli Parthenope

Riccardo Omodei Salè – Università di Verona

Stefano Pagliantini – Università di Siena

Teresa Pasquino – Università di Trento

Enrico Quadri – Università di Napoli Federico II

Francesco Ricci – Università LUM G. Degennaro

Nicola Rizzo – Università di Pavia

Francesco Sangermano – Università di Roma Tor Vergata

Pietro Sirena – Università Bocconi di Milano

Anna Scotti – Università di Napoli Federico II

Comitato di Redazione/Editorial Staff:

Edoardo Bacciardi – Università di Pisa

Anna De Bellis – Università Ca' Foscari di Venezia

Guglielmo Bevivino – Università di Milano Bicocca

Luigi Buonanno – Università Bocconi di Milano

Viola Cappelli – Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

Francesca Cerea – Università di Bergamo

Francesca Degl'Innocenti – Università eCampus

Martina D'Onofrio – Università di Milano Bicocca

Andrea Maria Garofalo – Università di Trento

Donato Maria Matera – Università LUM G. Degennaro

Mario Natale – Università di Foggia

Susanna Sandulli – Università di Roma Tre

Daniela Santarpia – Università di Siena

Elisa Stracqualursi – Università di Pisa

Franco Trubiani – Università di Napoli Parthenope

Comitato dei Garanti per la valutazione scientifica/Referee Committee:

Guido Alpa – Università di Roma La Sapienza

Aurelio Gentili – Università di Roma Tre

Gianni Iudica – Università Bocconi di Milano

Valutatori/Referee

Giorgio Afferni (Università di Genova) – Enrico Al Mureden (Università di Bologna) – Francesco Astone (Università di Foggia) – Alberto Maria Benedetti (Università di Genova) – Roberto Bocchini (Università di Napoli Parthenope) – Fabio Bravo (Università di Bologna) – Iliaria Amelia Caggiano (Università di Napoli Suor Orsola Benincasa) – Giovanna Capilli (Università telematica San Raffaele, Roma) – Cristina Caricato (Università di Roma La Sapienza) – Donato Carusi (Università di Genova) – Cristiano Cicero (Università di Cagliari) – Claudio Colombo (Università di Sassari) – Maria Vita De Giorgi (Università di Ferrara) – Luca Di Donna (Università di Roma La Sapienza) – Paolo Gaggero (Università di Roma La Sapienza) – Claudia Irti (Università Ca' Foscari di Venezia) – Andrea Nervi (Università di Sassari) – Fabrizio Piraino (Università di Palermo) – Massimo Proto (Università Link di Roma) – Rolando Quadri (Università di Napoli Federico II) – Giorgio Resta (Università di Roma Tre) – Liliana Rossi Carleo (Università di Roma Tre) – Roberto Senigaglia (Università Ca' Foscari di Venezia) – Michele Sesta (Università di Bologna) – Sara Tommasi (Università del Salento) – Stefano Troiano (Università di Verona).

I contributi sono sottoposti alla procedura di revisione anonima (*single blind peer review*) nel rispetto dei criteri indicati nel vigente Regolamento Anvur.

© Copyright 2025 – Accademia Rivista dell'Associazione Civilisti Italiani

Iscrizione al R.O.C. n. 6269

Rivista online in open access periodicità quadrimestrale

ISSN 2974-8755

Direzione e Redazione:

Roma

Produzione e distribuzione

Pacini Editore srl – Via Gherardesca 1 – 56121 Pisa Ospedaletto

– tel. 050 313011

Sommario p. 383

CONFRONTI

GIANNI IUDICA, Progresso e civiltà | *Progress and civilisation* » 387

VINCENZO ROPPO, La mitezza e la forza | *Of mildness and strength (Remembering Guido Alpa)* » 391

MICHELE TAMPONI, Solidarietà: un tema assai caro a Guido Alpa | *Solidarity: a theme very appreciated by Guido Alpa* » 395

ENRICO QUADRI, Tra società e diritto: la famiglia come luogo di realizzazione della personalità dei suoi membri nella visione di Guido Alpa | *Between Society and Law: Family as Site for Realization of Its Members' Personality in Guido Alpa's Vision* » 401

MARISARIA MAUGERI, Guido Alpa, appassionato cultore del diritto europeo | *Guido Alpa, keen scholar of European private law* » 407

LAURA MOSCATI, Guido Alpa e il Consiglio Nazionale Forense. Un ricordo | *Guido Alpa and the Consiglio Nazionale Forense. A Memory* » 413

MAURO GRONDONA, Il contratto, istituzione della libertà (un dialogico ricordo di Guido Alpa, giurista liberale) | *The Contract as an Institution of Freedom: A Dialogical Tribute to Guido Alpa, Liberal Jurist* » 419

ORIENTAMENTI

MARIA ANNUNZIATA ASTONE, Adozione del singolo e famiglia monoparentale: le prospettive dopo la decisione n. 33/2025 della Corte Costituzionale | *Single Adoption and Single-Parent Families: Perspectives Following Constitutional Court Decision No. 33/2025* » 435

EMANUELE BILOTTI, L'accesso della persona singola all'adozione internazionale. Il supremo garante invade un ambito riservato al decisore politico? | *The individual's access to international adoption. Does the supreme guarantor invade an area reserved to the political decision-maker?* » 449

VALENTINA CALDERAI, Dalla “natura” alla società: l’adozione nel canone costituzionale <i>From 'nature' to society. Adoption in the paradigm of the Italian Constitutional Court</i>	»	469
FRANCESCA CRISTIANI, Adozione da parte del <i>single</i> e interesse del minore <i>Single-Parent Adoption and the Best Interests of the Child</i>	»	477
MASSIMO D’AURIA, Il principio del consenso nella procreazione medicalmente assistita <i>The principle of consent in medically assisted procreation</i>	»	495
GUGLIELMO BEVIVINO, L’interesse del minore quale criterio (non sempre correttamente) applicato dalle recenti sentenze nn. 68 e 69 della Corte Costituzionale <i>The best interests of the child as a criterion (not always correctly) applied by Constitutional Court Rulings Nos. 68 and 69 of 2025</i>	»	517
TERESA PASQUINO, Recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità sanitaria <i>Recent case law orientations on health liability</i>	»	531

OPINIONI

CESARE TRAPUZZANO, Usucapione pubblica <i>Public adverse possession</i>	»	549
IOLANDA BISCEGLIA, Sulle conseguenze applicative dell’abusivo frazionamento del credito <i>On the Practical Implications of the Abusive fragmentation of credit claims</i>	»	559
FABRIZIO CALISAI, Intelligenza artificiale e atti giudiziari <i>Artificial Intelligence and judicial acts</i>	»	575
ELENA BELLISARIO, Nullità contrattuali: il problema delle restituzioni. Digressioni a proposito di Cass., 20 gennaio 2025, n. 1284 <i>Contractual nullity: the problem of restitutions. Digressions about Cass., 20 January 2025, n. 1284</i>	»	593
VIOLA CAPPELLI, Danni da farmaci: commistione tra regimi di responsabilità e allocazione del rischio da sviluppo <i>Pharmaceutical damages: overlapping liability regimes and the allocation of development risk</i>	»	615

INTERSEZIONI

CARMELITA CAMARDI, Obbligazioni “ridotte”. Fattispecie, forme e interessi <i>On "obbligazioni ridotte". Types, forms, and interests</i>	»	631
---	---	-----

TOMMASO DALLA MASSARA, La riduzione, nella proposta di Mauro Orlandi <i>The 'riduzione', in Mauro Orlandi's view</i>	»	639
MAURO ORLANDI, Dall'inesigibilità alla riduzione <i>From 'inesigibilità' to 'riduzione'</i>	»	645
ALBERTO BENEDETTI, Contratto - politica - diseguaglianze <i>Contract - Politics - Inequalities</i>	»	661
NOAH VARDI, Contratto e innovazione tecnologica: qualche riflessione a margine del volume "Il contratto è politica" <i>Contracts and Technological Innovation: a few notes on the book "Il contratto è politica"</i>	»	665
FABRIZIO PIRAINO, Riflessioni sulla nozione di contratto a partire da "Il contratto è politica" <i>Considerations on the Notion of Contract from 'Il contratto è politica'</i>	»	673
ANTONIO ALBANESE, Il romanzo e la legge: desiderio e morale nella cultura occidentale <i>The Novel and the Law: Desire and Morality in Western Culture</i>	»	691
MAURO GRONDONA, <i>Verità, memoria, oblio</i> intervista Vincenzo Cuffaro, Tommaso Edoardo Frosini e Teresa Grande <i>Truth, memory, oblivion. Interview with Vincenzo Cuffaro, Tommaso Edoardo Frosini and Teresa Grande</i>	»	703

OSSERVATORI

ANGELO VENCHIARUTTI, Uno sguardo alle riviste francesi di diritto civile. Novità in materia di <i>responsabilité civile délictuelle</i> <i>A glance at French civil law journals. News on responsabilité civile délictuelle</i>	»	713
---	---	-----



Verità, memoria, oblio

Mauro Grondona intervista Vincenzo Cuffaro,
Tommaso Edoardo Frosini, Teresa Grande



A partire dal numero due di *Accademia*, Roberto Conti ha avviato un ciclo di ampie e corpose interviste tutte dedicate all'approfondimento di alcune possibili declinazioni del tema 'verità e diritto'. Il percorso – scandito nelle tappe 'Verità e Costituzione' (intervista a Antonio Ruggeri), 'I civilisti e la verità' (intervista a Aurelio Gentili e Renato Rordorf), 'Verità e relazioni familiari' (intervista a Gabriella Luccioli e Michele Sesta), 'Aiace e il mondo del diritto' (dialogo con Veronica Milone, Rita Russo e Antonio Balsamo) – giunge ora a conclusione e, raccogliendo il testimone, mi è sembrato interessante affrontare un ulteriore profilo, 'verità, memoria, oblio', che assai bene si presta a essere oggetto di un'analisi in prospettiva interdisciplinare, mostrando come i confini tra diritto privato, diritto pubblico e sociologia del diritto (ma l'enumerazione potrebbe certo continuare), se esistono, hanno una rilevanza, appunto, più prospettica che sostanziale.

Mi limito allora a sottolineare che, nel momento in cui l'ordinamento giuridico è chiamato alla tutela di un aspetto riconducibile alla persona e alla personalità del soggetto, la logica della fattispecie cede di fronte alla logica del bilanciamento; in tutti i casi (ed esemplarmente in quello del diritto all'oblio) in cui l'oggetto di tutela sia un diritto della personalità (e quindi la dimensione esistenziale della persona, non solo rispetto a sé stessa ma rispetto agli altri, alla collettività, e nei suoi rapporti con la collettività), il contenuto del diritto e le forme di tutela di esso sono funzione del contesto sociale, che in questo senso opera non quale recettore ma quale produttore di giuridicità, proprio perché la piena tutela giuridica della dimensione intima (una dimensione intima che assume però rilevanza sociale) è una manifestazione di quella 'giustizia esistenziale' e di quella 'ontologia sociale della soggettività individuale' che sono oggi al centro di una riflessione trasversale (penso in particolare a due già ampiamente noti e discussi volumi: BRUCE ACKERMAN, *The Postmodern Predicament. Existential Challenges of the Twenty-First*

Century, Yale Univ. Press, New Haven & London, 2024, e LOWRY PRESSLY, *The Right to Oblivion. Privacy and the Good Life*, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass.-London, Engl., 2024), e quindi necessariamente prospettica, tra filosofia e politica.

M.G. *Partiamo da una domanda ampia, in modo da mettere in evidenza non solo gli aspetti centrali del cosiddetto diritto all'oblio ma anche le intersezioni tra questi aspetti centrali. E quindi: da dove nasce il diritto all'oblio, qual è la collocazione di questo diritto all'interno dell'ordinamento giuridico italiano e quali sono gli specifici obiettivi che una tale figura giuridica ha inteso perseguire e raggiungere? E quali sono (se ve ne sono) gli elementi di criticità di tale figura?*

V.C. Mi viene in mente il titolo con il quale è noto in Italia un film di Hitchcock degli anni '50, direi: il diritto che visse due volte.

In effetti, se la domanda, là dove interroga sul 'luogo' in cui nasce il diritto all'oblio, volesse intendersi come richiesta di indicare uno specifico riferimento al diritto positivo, la risposta sarebbe semplice giacché, sul piano delle regole, il sintagma 'diritto all'oblio' appare, seppure tra parentesi, nella rubrica dell'art. 17 del Regolamento UE 2016/679.

Ma una risposta siffatta sarebbe non solo banale, ma soprattutto inveritiera, perché prima dell'entrata in vigore del Regolamento UE del 2016 il sintagma 'diritto all'oblio' non era affatto sconosciuto alla letteratura giuridica italiana. Infatti, viene usato a partire dagli anni '80 del secolo scorso, collocato nell'ambito del più vasto dibattito che in quel torno di tempo ha ad oggetto il fenomeno dell'informazione. Emblematico, al riguardo, è il titolo del noto saggio che Giovanni Battista Ferri dedica all'argomento sulla 'Rivista di diritto civile' del 1990: 'Diritto all'informazione e diritto all'oblio', nel quale è posta in luce la logica correlazione tra i due diritti, ed è altrettanto significativo che nel marzo 1997 un Convegno di studi sia dedicato proprio al tema 'diritto all'oblio' (gli atti del Convegno di Camerino saranno poi pubblicati nel 1999, a cura di E. Gabrielli).

Sia chiaro, l'informazione di cui allora si discorreva era l'informazione data e attinta dai mezzi di comunicazione di massa, stampa e televisione, ed è rispetto a quel modello di informazione che il tema oblio emergeva e costituiva declinazione di un altro diritto, cioè del diritto alla riservatezza. Il diritto alla riservatezza aveva trovato riconoscimento nel nostro ordinamento domestico anche in assenza di un'esplicita enunciazione normativa ma solo prendendo coscienza della portata del dettato costituzionale. Al riguardo, volendo ancora una volta prestare attenzione ai titoli, mi sembra significativo rilevare come proprio nel saggio che viene giustamente indicato come il testo che inaugura quella che oggi chiameremmo lettura costituzionalmente orientata sui diritti della persona (il riferimento è al saggio di G. Giampiccolo pubblicato sulla 'Civile' del 1958) il sintagma diritto alla riservatezza sia preceduto da un timido 'cosiddetto'.

Nell'ultimo quarto del '900, il diritto all'oblio indica dunque quel particolare aspetto, quel particolare atteggiarsi del diritto alla riservatezza nel quale acquista rilievo l'interesse ad essere dimenticati; espressione, segnata dal tratto diacronico, dell'interesse ad essere lasciati soli. Quando la persona invocava l'oblio prospettava la lesione della propria riservatezza non rispetto alla divulgazione, alla cronaca di vicende attuali cui i

media prestavano attenzione nella contemporaneità, bensì lamentava che avvenimenti avvenuti nel passato, ed allora oggetto di (legittima) attenzione dei media, erano di nuovo portati all'attenzione del pubblico, benché proprio la risalente dimensione temporale avrebbe dovuto giustificare che su di essi calasse il silenzio. In altre parole, quando rivendicava il diritto all'oblio l'individuo non intendeva negare di essere stato protagonista di fatti accaduti in passato, né smentire che su quei fatti a suo tempo non vi era stata ragione di invocare il riserbo, intendeva piuttosto prospettare l'irrilevanza di quegli accadimenti trascorsi rispetto al presente della persona, chiedendo dunque la tutela della propria identità personale. Diritto alla riservatezza, diritto all'identità personale, diritto all'oblio: a ben vedere, non una pluralità di diritti, quanto un diverso modo di esprimere quell'unitario diritto della personalità che appunto nella norma costituzionale trova chiaro fondamento ed al quale la giurisprudenza aveva somministrato tutela prestando attenzione ai diversi profili via via emersi nelle singole controversie.

Ma questo, verrebbe fatto di dire, è il passato. Un passato che va ricordato sia perché credo che i temi allora discussi siano in buona parte ancora attuali, sia perché consente di comprendere meglio la nuova vita del diritto all'oblio.

Mi spiego. Il quadro ora tracciato certamente cambia con il cambiare della realtà fenomenica in un momento che, con una qualche semplicistica approssimazione, potremmo collocare a cavallo del nuovo millennio. Non si tratta di una sorta di millenarismo, ma della constatazione che il mondo dell'informazione muta all'inizio del XXI secolo con il diffondersi di internet e con un generale accesso al web. L'informazione o, meglio, l'attività di informazione continua nelle forme per così dire tradizionali, e anzi si arricchisce delle nuove forme della diffusione on line dei giornali e dei periodici, ma, parallelamente al realizzarsi della rivoluzione digitale dei media, anche per i diritti della persona si assiste ad una rivoluzione, con l'irrompere nel sistema della disciplina sulla protezione dei dati personali.

La disciplina, ora portata dal regolamento UE/2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003, c.d. codice privacy, registra, sul piano del linguaggio delle regole, una sorta di trasmutazione alchemica: le notizie, le immagini, le narrazioni sulla persona, cioè ogni informazione che riguarda la persona diviene 'dato personale' ed è nella assai ricca disciplina ricavabile da tali fonti che figura anche il diritto alla cancellazione dei dati. In effetti, il diritto alla cancellazione era espressamente enunciato già nella legge n. 675/1996, che aveva inaugurato il tema della tutela della persona rispetto al trattamento dei dati, ma è nel Regolamento e segnatamente nella rubrica dell'art. 17 che la formula 'diritto all'oblio' appare, seppure tra parentesi e seppure solo nella rubrica.

Il diritto all'oblio, a voler leggere l'art. 17 del Regolamento ignorando le esperienze giurisprudenziali e normative precedenti, è pretesa ad ottenere la cancellazione dei dati, quando ricorrano le ipotesi di cui al paragrafo due e sempre che non sussistano le esimenti di cui al paragrafo tre, da far valere sul piano oggettivo, senza che la negazione della memoria assuma alcuna valenza etica. Nell'algido linguaggio del Regolamento il diritto all'oblio è annoverato tra gli altri diritti riconosciuti all'interessato e riassumibili nell'enunciato dell'art. 5 del medesimo Regolamento, per cui la circolazione delle informazioni riguardanti la persona deve rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Dunque, e con una consapevole semplificazione, potrebbe dirsi che la pretesa alla cancellazione ha motivo di essere riconosciuta ogni qual volta il trattamento sia *lato sensu* illecito, ma per stabilire la illiceità occorre verificare che non sussista una delle esimenti previste dalla medesima disposizione: non v'è illecito se il dato personale (l'informazione risalente nel tempo sulla persona) viene trattato per esercitare il diritto di libertà di espressione e di informazione. Il discorso torna così al punto di partenza. La pretesa della persona a che certe informazioni che la riguardano (dati personali) e appartenenti al passato siano cancellate, in tanto può essere accolta, e quindi tutelato il diritto alla cancellazione, il diritto all'oblio, in quanto non sia acclarato che la diffusione del dato personale 'risalente' avvenga nell'esercizio del diritto di cronaca.

C'è un aspetto ulteriore da segnalare: mentre il termine diffusione fa pensare all'attività del giornalista di riferire ora fatti (e quindi dati personali) accaduti e già diffusi nel passato, nel web i dati sono e restano depositati negli archivi digitali e quindi accessibili direttamente con una navigazione tra i vari siti. Aspetto questo certo non secondario e tale da spiegare come la tutela dell'oblio, ove riconosciuta, si realizzi impedendo ai navigatori nel web di raggiungere l'archivio: è la deindicizzazione cui ha dato voce la giurisprudenza a partire dalla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul caso Google Spain.

M.G. *E nella prospettiva costituzionalistica che cosa, in particolare, emerge?*

T.E.F. Nella prospettiva costituzionalistica, la nascita del diritto all'oblio può essere fatta risalire a una declinazione del diritto alla *privacy*, inteso inizialmente – alla fine dell'Ottocento – come *right to let be alone*. Un diritto a essere lasciato solo, dimenticato. Si tratta, quindi, della cd. "ipotesi robinsoniana": cioè il diritto di Robinson Crusoe (*Robinsonrecht*) di volere vivere solo, isolato ed estraniato dalla società degli individui. Uno *jus solitudinis* che va inteso non tanto come difesa della solitudine fisica, ma va ricondotto alla tutela dei valori di autonomia e dignità dell'individuo, che comprendono anche la protezione della sua cerchia familiare. Il diritto alla *privacy* si è poi evoluto a seguito dell'avvento della società tecnologicamente avanzata: quindi, non più quale diritto a essere lasciato solo, piuttosto come un diritto di autotutela e autodeterminazione sull'uso dei propri dati personali di carattere riservato nei confronti della loro memorizzazione e gestione nelle banche dati elettroniche private e pubbliche. Questa è quella che in dottrina è stata definita la libertà informatica. Un'ulteriore evoluzione del diritto alla *privacy* si è avuta soprattutto con l'avvento di internet e delle piattaforme digitali. Internet, infatti, ha determinato una concezione nuova e diversa dell'identità, che si articola in forma mutevole a seconda dei luoghi, dei contesti, degli interlocutori e delle scelte identitarie che si compiono. L'identità "digitale" si declina sulla base di un flusso continuo di informazioni che vanno nelle più diverse direzioni e che sono affidate a una molteplicità di soggetti; l'identità digitale costruisce, modifica e fa circolare immagini identitarie altrui, o addirittura genera una seconda vita sulla rete, una *Second Life* virtuale. All'interno di questo nuovo scenario giuridico, espressione della tecnologia, nasce e si afferma il diritto

all'oblio. Quale diritto rivendicabile soltanto nella dimensione digitale: un vero e proprio *digital right*.

Il punto di svolta è la sentenza della Corte UE sul caso *Google Spain* del 2014, che segna uno spartiacque nel *digital right to privacy*. Perché impone ai motori di ricerca, a partire da *Google*, l'applicazione della norma europea sulla protezione dei dati personali, valorizzando oltremodo il diritto all'oblio. Quale pretesa giuridica a riappropriarsi della propria storia personale, e quindi come una sorta di diritto all'autodeterminazione informativa, ovvero il diritto del singolo a decidere in prima persona sulla cessione e l'uso dei dati che lo riguardano. È l'effettività della libertà informatica, quale nuova forma del tradizionale diritto di libertà personale, come diritto di controllare le informazioni sulla propria persona, come diritto dello *habeas data*. Parafrasando un verso famoso, possiamo dire che il diritto all'oblio vuole esprimere "ciò che non siamo e ciò che non vogliamo". Certo, va altresì detto che il diritto all'oblio trae la sua forza costituzionale dalla dignità umana, principio non negoziabile del costituzionalismo contemporaneo.

Ritengo che siano sostanzialmente questi gli specifici obiettivi che la figura giuridica del diritto all'oblio ha inteso perseguire e raggiungere. Espandere la libertà dell'individuo attraverso il controllo della propria storia personale, sebbene soltanto nelle piattaforme digitali, senza con questo pretendere di cancellare la cronaca dei fatti e la verità della notizia. La quale, una volta apparsa sul *web*, non dura, al pari delle notizie sulla carta stampata, come la rosa di Ronsard, *l'espace d'un matin*, ma piuttosto assume forma durevole e incancellabile; chiunque la può leggere e rileggere, ovunque si trova nel mondo, e può "utilizzarla" come fonte di informazione. Ma la notizia non è un dato astratto alla mercé di tutti, perché riguarda la persona e la sua immagine in un dato momento storico: i dati personali costituiscono una parte della espressione della personalità dell'individuo. Ecco perché viene consentito alla persona, a tutela della propria identità, di esercitare il proprio diritto di libertà informatica, che consiste nel potere disporre dei propri dati, ovvero delle notizie che lo riguardano, e quindi chiedere per ottenere sia il diritto all'oblio su ciò che non è più parte della sua identità personale, sia il diritto alla contestualizzazione del dato, e quindi della notizia, perché una verità non aggiornata non è una verità. Così come ha detto la Cassazione in una sentenza del 2012, a proposito della contestualizzazione, e quindi l'aggiornamento (a condizione che sia tecnologicamente possibile), da parte del titolare del sito internet della notizia che riguarda direttamente il soggetto.

Dalla parte del costituzionalismo liberale, il diritto all'oblio è un progresso di civiltà giuridica. Non privo di criticità, intendiamoci. Ma gli aspetti benefici, a mio parere, prevalgono. Ed è un diritto transnazionale, applicabile al di là del singolo ordinamento domestico. Non è poco.

M.G. *Nella prospettiva della costituzionalizzazione del diritto privato (cui prima Vincenzo Cuffaro ha fatto espressamente cenno), qual è stato e qual è lo specifico apporto del diritto costituzionale e della riflessione costituzionalistica all'edificazione del diritto all'oblio? Può dirsi che il diritto all'oblio rappresenti un aspetto del personalismo costituzionale? Se la*

risposta è affermativa, ciò risulta problematico rispetto al rapporto tra dimensione pubblica e dimensione privata dei rapporti giuridici?

T.E.F. Il diritto all'oblio è sicuramente un diritto dal chiaro tono costituzionale. Nel senso che esso trae fondamento dai diritti costituzionalmente riconosciuti e affermati nella Carta costituzionale. Primo fra tutti, il principio di eguaglianza, sia in senso formale sia in senso sostanziale (art. 3, commi 1 e 2, Cost.). Nel primo caso, laddove si afferma la pari dignità sociale dei cittadini; nel secondo caso, nella parte in cui si rimuovono gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Il diritto all'oblio può altresì trovare fondamento nell'art. 13 Cost., che stabilisce la libertà personale come inviolabile. Libertà che consiste anche nel potere disporre dei propri dati personali, quindi quelli che circolano sul web e di cui non riconosciamo più la loro attualità rispetto allo sviluppo della nostra personalità. E ricordo anche io, infine, che il diritto all'oblio ha trovato piena codificazione nel Regolamento (*General Data Protection Regulation*) UE 2016/679, all'art. 17, che prevede la possibilità di richiedere la cancellazione dei dati esercitando così il diritto all'oblio.

Il diritto all'oblio, pertanto, può rappresentare, a mio avviso, un aspetto della "personalità umana nell'ordinamento giuridico", per dirla con il titolo di un famoso libro degli anni Settanta. Se così non fosse, il diritto all'oblio finirebbe con lo smarrire la sua identità giuridica. Verrebbe relegato a un episodio di diritto digitale e alle sue applicazioni giurisprudenziali. Invece, ha una sua forza e una sua effettività. Dimenticare e voler essere dimenticato (*right to be forgotten*) non vuol dire cancellare. Vuol dire rimuovere fatti ed episodi che danneggiano la nostra dimensione esistenziale, la nostra libertà, il nostro "diritto di essere sé stessi", per dirla con il titolo di un altro famoso libro di anni più recenti. Per evitare di diffondere *false light in the public eye*. Voglio spingermi oltre e dire che il diritto all'oblio è un diritto espressivo del liberalismo giuridico. Dove l'individuo torna a essere protagonista, attraverso la possibilità di gestire e controllare i dati informatici che lo riguardano. In questo caso, la dimensione privata prevale su quella pubblica. Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata del principio di sussidiarietà in senso orizzontale (art. 118 Cost.).

V.C. In altre occasioni mi è capitato di osservare che la presenza di una disciplina minuziosa per tutto ciò che riguarda le informazioni riferibili alla persona (*scilicet*, i dati personali) non cancella certo la portata dell'art. 2 Cost., ma rende in qualche modo meno necessario invocarne il dettato quando, già sul piano positivo, l'interprete trova una serie di precisi e forse anche troppo puntuali enunciati.

Il riferimento all'art. 2 Cost. mantiene la sua pregnanza euristica ma, a dire il vero, ha un po' perso smalto. Che bisogno c'è di invocare il generale diritto della personalità al quale ricondurre anche il diritto della persona, onde impedire che siano nuovamente diffuse notizie del suo passato, quando una previsione specifica dà conforto, sul piano letterale, alla configurabilità della pretesa, soddisfacendo l'ansia del giurista di trovare un puntuale appiglio normativo per configurare la rilevanza ordinamentale dell'interesse cui approntare tutela?

Diritto all'oblio diviene così la 'formula magica' cui la stessa giurisprudenza fa ricorso per risolvere le controversie inerenti quello che un tempo avremmo chiamato diritto alla riservatezza. Nelle ormai numerose decisioni dei giudici di legittimità nelle quali è enunciato il diritto all'oblio è costante il richiamo alla previsione del Regolamento UE. Nelle motivazioni delle sentenze merita apprezzamento anche la sensibilità dimostrata nel constatare che nel web la notizia sulla persona permane indipendentemente da una specifica riproposizione e quindi nel rilevare che il problema non è solo quello della riproposizione dell'informazione ma l'altro, e diverso, della persistente accessibilità all'informazione.

Il nuovo nodo problematico sta, a mio avviso, proprio in questo secondo aspetto. Vien fatto di chiedersi in quale misura possa assegnarsi rilievo alla pretesa di rendere inaccessibili gli archivi digitali nei quali sono presenti dati che la persona vuole rimuovere sul presupposto non della loro falsità ma della loro inattualità. In quale misura la memoria digitale della persona possa essere modificata, cancellando appunto le tracce del passato. Ancora, in quale misura possa ritenersi giustificata la soluzione pratica che di massima affida alla discrezionalità dei gestori dei motori di ricerca la cancellazione di informazioni veritiere e sollecita lo scrutinio giurisdizionale solo in caso di rifiuto.

M.G. *Che cosa è cambiato, e che cosa ancora potrà cambiare, all'interno della dimensione sociale, e, in particolare, nella dimensione relazionale, in conseguenza dell'affermazione del diritto all'oblio? Più in generale, qual è il 'significato sociale' del diritto all'oblio?*

V.C. Ancora una volta sono costretto a ricordare (d'altra parte, scorriamo di memoria) quanto avevo osservato in altre occasioni. Mi era capitato di rilevare che il dettato dell'art. 17 del Regolamento UE ha determinato, per un paradosso della storia, un singolare ribaltamento di prospettiva: la cancellazione della memoria, un tempo escogitata come pena postuma irrogata alla persona, diviene invece diritto che la persona può invocare per pretendere che il suo passato sia cancellato. Una pretesa che, a voler compiere una lettura un po' ottusa della disposizione, parrebbe porsi sul piano oggettivo, mentre una più accurata riflessione deve mettere in guardia da facili semplificazioni.

Certo, l'espressa menzione del diritto all'oblio ha il suo fascino e in questo senso consente di sottolineare che in effetti tutta la legislazione in materia di trattamento dei dati personali ha avuto un forte impatto sociale. A ben vedere, la normativa sulla privacy, la cui ricaduta applicativa è continuamente portata all'attenzione di tutti, così da realizzare quella diffusa consapevolezza in ordine alla circolazione dei dati personali (la trasparenza), che è uno dei principi della disciplina, ha segnato il tramonto della considerazione elitaria del diritto alla riservatezza, come del resto dimostrano le controversie che comuni cittadini portano all'attenzione della Corte di Giustizia lamentando a vario titolo violazioni della disciplina sui dati personali.

Così come abbiamo acquistato consapevolezza di essere tutti consumatori, parimenti siamo tutti consapevoli che i nostri dati personali sono trattati; così come, quali consumatori, sappiamo di avere diritti rispetto agli atti di consumo, parimenti, quali interessati, sappiamo di avere diritti rispetto al trattamento che altri fa delle informazioni

che ci riguardano. Tra questi diritti, il diritto all'oblio porta con sé la suggestione della parola che evoca la pretesa ad essere dimenticati ed a non lasciare tracce di sé ma, ripeto, non credo che, rispetto all'ambito nel quale era stato originariamente escogitato (nella dialettica informazione/riserbo), la seconda nascita del diritto all'oblio abbia in qualche modo modificato i termini del problema che, ora come allora, impone il necessario bilanciamento tra le esigenze di segno pubblicistico a conoscere accadimenti socialmente rilevanti e pretesa del singolo al rispetto della propria vita privata.

La formula 'diritto all'oblio' ha del resto suggestionato anche il legislatore, quando ha dettato, nel 2023, disposizioni di legge a tutela del diritto all'oblio oncologico. In questo caso, l'oblio è evidentemente declinato in una diversa accezione marcatamente sociale in quanto il diritto della persona guarita a non fornire informazioni, né a subire indagini sulla pregressa malattia, costituisce sicura espressione del diritto fondamentale a non subire discriminazioni.

In disparte queste previsioni specifiche, la pregnanza della formula 'diritto all'oblio' sta non solo nel porsi in posizione dialettica con il diritto di informare (e, se si vuole, ad essere informati), ma anche nel necessario confronto con i temi della verità e della memoria. I dati personali (le informazioni, le notizie) possono essere cancellati, nel senso che può essere accolta la pretesa alla cancellazione, non perché non siano veri, ma perché il tempo trascorso non giustifica che i mass media ne diffondano di nuovo l'informazione ovvero che ne conservino la memoria nei propri archivi digitali.

A quest'ultimo riguardo credo che, al di là delle suggestioni, l'attenzione al diritto all'oblio meriti di essere ridimensionata. Nel momento in cui la pretesa della persona non è quella di reagire a intrusioni nella propria vita privata opponendosi alla diffusione dei dati personali, bensì l'altra di non volere che siano più accessibili dati personali a suo tempo depositati negli archivi digitali, quasi riscrivendo il proprio passato, non so sino a che punto la pretesa meriti considerazione e non finisca altrimenti per delineare uno scenario distopico nel quale, cancellando il passato digitale, si riscrive continuamente la contemporaneità. Nel romanzo di Orwell a ciò era deputato il Ministero della Verità.

T.E.F. Per dare compiuta risposta a questa domanda, bisogna appunto interrogare un sociologo del diritto, il quale ha gli strumenti metodologici per ragionare sulla capacità di incidenza sociale del diritto all'oblio e i suoi riflessi all'interno della società e fra gli individui.

La questione, però, a me appare ancora più ampia, perché investe non solo il diritto all'oblio, ma il diritto digitale in senso ampio. E quindi l'erompere della tecnologia, oggi delle piattaforme digitali, nel diritto e nei diritti. In tal senso, mi sia concessa un'autocitazione: ho provato a declinare la fenomenologia internet come ordinamento giuridico in un mio articolo del 2013 (ora raccolto nel volume *Liberté Egalité Internet*, 3^a ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, p. 85 ss.). A esso rimando, per chi avesse voglia di leggerlo.

M.G. *E infatti ora la parola spetta, in conclusione, a Teresa Grande, alla quale chiedo la cortesia di soffermarsi espressamente sull'aspetto sociologico della questione.*

T.G. Il diritto all'oblio non è soltanto uno strumento giuridico fondamentale per la protezione della vita privata nel mondo digitale, ma è anche un prezioso indicatore del modo in cui l'attuale società ridefinisce gli ambiti della *memoria*, della *responsabilità* e dell'*identità* nella dimensione digitale, oltre che nel rapporto tra le cosiddette *comunità virtuali* e il mondo *offline*.

Per questo, la voce del sociologo può essere utile e può essere opportuno cercare di comprendere tali questioni anche nel contesto di un dialogo interdisciplinare più ampio, che vede il diritto confrontarsi con il complesso delle scienze sociali.

Pertanto, da sociologa della memoria mi inserisco in questo forum per cercare di rispondere alla domanda su quali mutamenti ha apportato, e potrà apportare, nel sociale e nella vita collettiva l'affermazione del diritto all'oblio.

Come molta letteratura ha variamente spiegato (in particolare penso alla psicoanalisi di Sigmund Freud, alla sociologia di Maurice Halbwachs e di Roger Bastide, fino alla filosofia di Walter Benjamin e di Paul Ricoeur), l'oblio non corrisponde alla semplice cancellazione delle tracce, ma ha con il ricordare un rapporto dialettico e polivalente che è fondativo dei processi della memoria (sui diversi significati dell'oblio rimando all'agevole e ricco lavoro di Aleida Assmann, *Sette modi di dimenticare*, il Mulino, Bologna, 2019). Se nel senso comune il *diritto all'oblio* viene perlopiù inteso come il diritto "a essere dimenticati", in realtà non si tratta di una "cancellazione assoluta", bensì della possibilità che il soggetto ha di richiedere che alcune informazioni che lo riguardano e che sono errate, irrilevanti, obsolete o che intaccano negativamente la propria vita privata vengano oscurate. Tale diritto si è affermato come una conquista importante dell'era digitale, in particolare nel contesto della protezione dei dati personali. Esso consente infatti alle persone di modificare la propria identità digitale e, quindi, la narrazione pubblica di sé, il che evidenzia come l'identità digitale non corrisponda a qualcosa di immutabile, che si costruisce in maniera rigida e cumulativa, ma, nel rispetto di un'autonomia narrativa del soggetto, essa può essere frutto di processi di rinegoziazione, ovvero di selezione e revisioni successive del passato digitale alla luce delle nuove condizioni culturali, giuridiche e sociali in cui lo stesso soggetto si viene a trovare nel presente (pensiamo ad esempio a persone coinvolte in scandali mediatici che sono ormai superati oppure ad errori giudiziari). Questa dinamica non è però una novità, in quanto già di per sé la memoria (che sia collettiva, sociale o storica) risponde a processi di selezione e di interpretazione dei contenuti del passato, alla luce delle condizioni poste dalla società attuale, dalle nuove tendenze e dai bisogni sociali emergenti (mi permetto di rimandare qui al mio *Memoria e oblio. Tra relazioni pericolose e legami generativi*, in *Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali*, 2022, disponibile al seguente link: <https://oaj.fupress.net/index.php/cambio/article/view/13779/11226>).

Il diritto all'oblio assicura così che il passato digitale non sarà più un vincolo assoluto per il soggetto: le persone potranno presentarsi agli altri con una identità riconosciuta come dinamica, suscettibile cioè di cambiamenti, senza essere eternamente condizionati da errori o situazioni pregresse. Ciò potrà avere degli effetti nelle relazioni private e professionali, con variazioni contrastanti, che possono cioè essere positive o negative; pensiamo ad esempio alla *fiducia* che sempre anima ogni tipo di relazione: chiedere di

rimuovere contenuti personali che hanno però delle ricadute su questioni rilevanti per la collettività potrebbe generare un clima di sfiducia nei confronti di colui che ha esercitato il diritto all'oblio; al contrario, il livello di fiducia potrebbe essere ristabilito nei casi in cui informazioni errate, lesive della dignità personale venissero rimosse. Accanto a ciò, tuttavia, la consapevolezza della possibilità di poter esercitare il diritto all'oblio potrebbe spingere verso relazioni maggiormente strutturate, filtrate e orientate a una maggiore cautela, bisognose di garanzie sulla veridicità delle informazioni disponibili. Con uno sguardo più ampio, possiamo anche affermare che il diritto all'oblio contribuisce alla promozione di una società più tollerante e inclusiva, in cui, in una sorta di riconoscimento della dignità individuale, gli errori del passato non definiscono in modo definitivo una persona e, limitando la diffusione virale di contenuti lesivi, come ad esempio commenti diffamatori o immagini private, protegge da quella che chiamiamo comunemente "gogna mediatica". In sintesi, l'affermazione del diritto all'oblio ha contribuito ad accrescere l'attenzione pubblica verso la *privacy*, promuovendo una maggiore cultura della tutela dell'identità personale anche in ambito relazionale, soprattutto in considerazione della nuova dimensione che i *new media* hanno creato e che vede le persone come *soggetti e pubblici connessi*. Sappiamo infatti che le nostre interazioni quotidiane e professionali sono, in un modo o nell'altro, filtrate da forme di comunicazione mediata dal computer e che ciò che accade nel mondo virtuale ha poi delle conseguenze nel mondo reale (per una introduzione al tema della comunicazione e sul ruolo che in essa svolgono i *new media* si può consultare il volume di Olimpia Affuso e Paolo Jedlowski, *La comunicazione quotidiana. Una introduzione in prospettiva sociologica*, Carocci, Roma, 2024).

Tutto ciò implica nuove forme di responsabilità per i gestori delle informazioni, che si trovano impegnati nella ricerca di un equilibrio tra diritto alla *privacy* e diritto all'informazione e alla verità: i motori di ricerca, le piattaforme, gli archivi pubblici, i *new media* in generale hanno il compito di valutare le informazioni e l'opportunità che esse rimangano pubbliche.

La ricerca di tale equilibrio incide poi anche sulle dinamiche di potere nell'ambito della comunicazione mediatica e digitale delle nostre società e sul modo in cui le informazioni personali, i dati giudiziari e ogni altro tipo di contenuti vengono archiviati e diffusi. Ciò può però creare delle tensioni quando la richiesta individuale di oblio si scontra con la necessità di preservare una verità storica o una memoria collettiva custode dell'identità e del bene collettivo di una comunità, con implicazioni che possono riguardare anche la trasparenza e la giustizia, come ad esempio potrebbe accadere nel caso della richiesta di rimozione di notizie giudiziarie. Bisogna inoltre considerare che queste tensioni, nei casi di questioni di interesse pubblico o di personaggi pubblici (politici, imprenditori...), possono incidere sulla sfera pubblica e sulla sua funzione politica.

Insomma, in una parola, il giusto equilibrio tra il diritto all'oblio e il diritto all'informazione e alla memoria rimane una sfida su cui il legislatore dovrebbe continuare a riflettere.